

Votazione cantonale del 21 maggio 2017

Tassa cantonale sul sacco

Pagine 2-10



Tassa cantonale sul sacco

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica dell'8 novembre 2016 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)?

Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano di accogliere la modifica dell'8 novembre 2016 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

Il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Legge con 46 voti contro 18 e 15 astensioni. Contro di essa è stato promosso un referendum che ha raccolto 7'750 firme.

Oggetto della votazione

Modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004 (articoli 16, 18 e 28) che stabilisce:

- introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (costi di smaltimento - articolo 18 cpv. 2);
- autonomia comunale per la tassa base (articolo 16 cpv. 4 e cpv. 5, articolo 18a cpv. 6) e per il prezzo del sacco entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato (articolo 18b cpv. 3);
- possibilità per i Comuni di prevedere il diritto per alcune categorie di utenti di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (articolo 18b cpv. 4);
- introduzione dei principi della contabilità analitica (articolo 18 cpv. 1) e della copertura dei costi (articolo 28 cpv. 2).

La modifica legislativa decisa dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016 rispetta il diritto federale, applica il principio di causalità ("chi inquina paga") e garantisce la parità di trattamento a tutti i cittadini ticinesi e salvaguarda l'autonomia comunale.

Le argomentazioni del Comitato referendario

Basta tasse! Il Governo vuole mettere ancora le mani nelle tasche dei ticinesi!

Il balzello è una tassa antisociale, che colpisce i ticinesi indipendentemente dal reddito e quindi pesa di più sul ceto medio e medio-basso. Esso grava in particolare le famiglie con figli piccoli e gli anziani.

Tassa antisociale

In questo Cantone, di tasse e balzelli ce ne sono già a sufficienza. Solo negli ultimi 12 mesi i cittadini si sono beccati l'aumento delle stime immobiliari per una pillola totale di oltre 60 milioni di franchi e l'ennesimo salasso dei premi di cassa malati. Vogliamo aggiungere ancora un'altra tassa? E non una tassa irrisoria: ricordiamo infatti che il prezzo del sacco proposto nel progetto iniziale del Governo è stato **artificialmente aumentato per scopi politici dai lobbisti dei Comuni.**

Doppia imposizione

Alla storiella della tassa sul sacco che farebbe risparmiare non ci crediamo. Semplicemente, i Comuni che già hanno la tassa di base vi aggiungeranno la tassa sul sacco, senza per questo diminuire la tassa di base. Quindi il cittadino verrà doppiamente imposto. **A tassa si aggiungerà tassa.**

Quei Comuni che invece già adesso hanno sia la tassa di base che quella sul sacco, se la loro tassa sul sacco attuale è superiore a quella cantonale la abbasseranno, ma in compenso aumenteranno la tassa di base.

Per i cittadini di Lugano (dove al momento non si pagano né tassa di base né tassa sul sacco) la "pillola" netta sarà di circa 200 franchi annui per nucleo familiare.

Legalità?

Neppure l'argomento della tassa sul sacco da approvare per esigenze di legalità porta lontano. Sappiamo infatti bene che sono tanti i Cantoni in cui la copertura dei costi di raccolta e smaltimento tramite tasse causali è inferiore al 70%. Il Ticino è quindi ben lungi dall'essere l'unico Cantone inadempiente. Al contrario, è in buona e numerosa compagnia. Di conseguenza, non c'è alcuna fretta di fare i primi della classe a scapito delle famiglie ticinesi.

E per i rifiuti dei frontalieri chi paga?

Chi paga per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti da oltre 60'000 frontalieri che ogni giorno entrano nel nostro territorio? E chi paga per i rifiuti prodotti dall'attività di oltre 10'000 padroncini e distaccati che lasciano imballaggi e detriti in Svizzera, non potendoli riportare in Italia?

Ovviamente a pagare saranno sempre e solo i residenti visto che la tassa proposta dal Governo colpisce solo chi abita sul territorio ticinese.

I ticinesi sono già virtuosi

Oggi i ticinesi sono già sufficientemente sensibilizzati in materia di separazione e di riciclaggio. Lo fanno già, senza bisogno di ulteriori balzelli. Se poi si vuole promuovere ancora di più la separazione dei rifiuti, lo si faccia, ma senza mettere le mani nelle tasche della gente.

Per queste ragioni, raccomandiamo di votare **NO** alla modifica di legge.

Le argomentazioni di Governo e Parlamento

Non è una nuova tassa

Tutti i cittadini ticinesi pagano già oggi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Non viene dunque introdotta una nuova tassa, ma solo unificate le modalità di copertura dei costi di questo servizio stabilendo che in tutti i Comuni vanno prelevate una tassa base annua e la tassa sul sacco.

È già in vigore in 49 Comuni

49 Comuni (su 115), pari al 50% della popolazione, applicano già questo sistema. Nessuno dei Comuni che lo ha adottato ha mai espresso l'intenzione di rinunciarvi.

Finanziariamente neutra

Il costo del servizio non aumenta, la modifica è finanziariamente neutra. Né i Comuni, né il Cantone traggono un beneficio finanziario:

- Nei 64 Comuni in cui oggi esiste solo la tassa base, questa dovrà obbligatoriamente diminuire per effetto dell'introduzione della tassa sul sacco;
- A Lugano e (in parte) Bioggio, dove oggi i costi di gestione dei rifiuti sono pagati con le imposte comunali, l'introduzione del nuovo sistema permetterà una corrispondente riduzione del moltiplicatore d'imposta;
- Nei 49 Comuni che hanno già la tassa sul sacco le modifiche saranno marginali e finanziariamente neutre.

Chi sarà virtuoso nella separazione dei rifiuti potrà ottenere dei vantaggi economici.

È equa e sociale

Le famiglie con bimbi piccoli, le persone a basso reddito e le persone anziane potranno beneficiare di facilitazioni che il Comune può prevedere nel proprio regolamento.

Elimina il “turismo del sacco”

Si risolve il pendolarismo dei rifiuti verso i Comuni privi della tassa sul sacco. È dimostrato che i Comuni che non hanno la tassa sul sacco pagano anche per altri a causa del cosiddetto “turismo del sacco”. È così in particolare per Lugano, che grazie alla tassa sul sacco potrà ridurre sensibilmente il costo di questo servizio.

Rispetta l'autonomia comunale


Il Cantone definisce il quadro minimo di riferimento, i Comuni rimangono autonomi nell'adozione del proprio regolamento, in cui stabiliscono la tassa base e quella sul sacco. Essi provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi e possono prevedere facilitazioni di carattere sociale.

Rispetta la legalità

Il Cantone si allinea finalmente al quadro giuridico di riferimento, secondo le indicazioni del Tribunale federale.

È favorevole all'ambiente

Si prevede la diminuzione del 15% della quantità di rifiuti solidi urbani da smaltire nel termovalorizzatore di Giubiasco e l'aumento delle raccolte separate e del riciclaggio.



Per queste ragioni, s'invita a votare **Sì** alla modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004.

Testo sottoposto alla votazione



LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 luglio 2014 n. 6958 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 marzo 2015 n. 6958A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 19 ottobre 2016 n. 6958-6958A R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4 e 5 (nuovi)

⁴Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.

⁵Il compito specificato al paragrafo precedente può essere assunto in modo centralizzato dal Cantone tramite l'ACR.

Art. 18

¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

2. Finanziamento
a) Principio

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

Art. 18a (nuovo)

b) Tassa base

¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale,
- b) di informazione e sensibilizzazione,
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate,
- d) di investimento,
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche
- b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

Art. 18b (nuovo)

c) Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

Art. 18c (nuovo)

d) Altre tasse causali

¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Art. 28

Norme transitorie

¹I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 8 novembre 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: F. Badasci

Il Segretario generale: G. Buzzini

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SÌ** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto dell'oggetto sottoposto a votazione.

Giorni e orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 21 maggio 2017 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

L'elettore può inviare la busta di trasmissione

- tramite il servizio postale;
- imbucandola nella bucalettere posta dinnanzi alla Cancelleria comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Per i Comuni di Lugano e Locarno l'affrancatura Posta A è indicata sulla carta di legittimazione di voto (l'elettore non deve affrancarla).

Modalità di voto

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.

Attenzione a non cestinare la busta!

- seguire attentamente le istruzioni riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto;
- compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nelle apposite buste con la dicitura "Busta ufficiale voto per corrispondenza" (Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta!);
- compilare la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale, senza tagliarla;
- inserire nella medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste con le schede votate e immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel senso indicato dalle frecce.

Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) **sia ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione. La busta per il voto per corrispondenza deve giungere alla Cancelleria comunale entro le ore **12.00 di domenica 21 maggio 2017.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, al numero verde **0800 00 15 00** oppure consultare il sito **www.ti.ch/diritti-politici**

Raccomandazioni di voto

Consiglio di Stato e Gran Consiglio vi raccomandano di votare:

Sì

alla modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)
